

Tavola Rotonda 27 Giugno 2008
“La normativa europea REACH”

REACH E LA NUOVA SCHEDA DI SICUREZZA

Ferruccio Trifirò

Facoltà Chimica Industriale –Università di Bologna
Viale Risorgimento 4 - Bologna

È stato approvato al Parlamento europeo nel 2006 ed è in vigore dal 1 Gennaio di quest'anno. L'acronimo di REACH è Registration, Evaluation, Authorization of Chemical substances and Restrictions.

- Registrazione: impone ai produttori ed agli importatori di fornire informazioni sulle sostanze chimiche da loro prodotte o importate e di provvedere all'uso e alla gestione di esse in maniera sicura.
- Valutazione: verranno esaminate dalle autorità preposte le documentazioni pervenute e richiesti eventuali dati aggiuntivi.
- Autorizzazione: verranno autorizzate anche alcune sostanze pericolose, solo se si dimostrerà che non ci sono alternative e che ci sono vantaggi socio-economici.
- Restrizioni: verrà limitata la commercializzazione, la produzione e l'uso di sostanze ritenute pericolose.

C'è una incongruenza nelle leggi sulla chimica, ci sono attualmente le “sostanze nuove”, che sono circa 3000 ,messe sul mercato dopo il 1981, prodotte in quantità >10/Kg /a per le quali si è dovuto dimostrare la loro non pericolosità. Poi ci sono le “sostanze vecchie” messe sul mercato prima del 1981, sono circa 100.000, di queste non viene richiesto nulla, e delle quali si sa poco, soprattutto sugli effetti a lungo termine. L'obiettivo del REACH è risolvere tutte queste incongruenze e portare e lasciare sul mercato solo prodotti sicuri. Secondo il REACH saranno presi in considerazione per la registrazione sono quelle produzioni o importazioni superiori ad 1 t/a che assommano a circa 30.000 prodotti. I prodotti chimici che superano la quantità di 1t/a sono soggetti a normative sempre più restrittive all'aumentare della quantità prodotta o importata, questo anche per facilitare il lavoro dell'agenzia, nei primi anni di applicazione, e per dare un scadenziario diverso alle pratiche che dovranno pervenire. Le sostanze sono state divise in classi a seconda della loro potenzialità. Quelle prodotte e commercializzate per quantità <1t/a non devono produrre nessuna dichiarazione. Per 1-10t/a si deve fornire solo dati chimico-fisici e prove di tossicità in vitro. Per 10-100t/a si deve fornire oltre ai precedenti dati prove di tossicità in vivo ed ecotossicità. Per 100-1000t/a si deve fornire in aggiunta prove a lungo termine di tossicità ed ecotossicità. Per le sostanze prodotte in quantità >1000t/a e per quelle sicuramente MCR (mutagene, cancerogene e ad effetti sul sistema riproduttivo) e PBT (persistenti, bioaccumulanti e tossiche) anche con quantità >1t/a si deve fornire in aggiunta ai dati precedenti, altre prove di tossicità e di degradazione nell'ambiente. Una delle richieste del REACH ed anche uno dei suoi aspetti innovativi è, per produzioni e commercializzazioni superiori alle 10t/a, l'obbligo dell'inserimento nella scheda di sicurezza della valutazione dello scenario di esposizione, oltre ai tradizionali classici dati chimico-fisici, di sicurezza, di ecotossicità e di tossicità sull'uomo. Lo scenario d'esposizione consiste nel valutare e descrivere gli usi identificati, le

condizioni da utilizzare e le misure di management del rischio, ossia valutare fino a che punto le persone e l'ambiente possono essere esposti a questi prodotti. Per spiegare cosa è lo scenario d'esposizione e quali saranno le conseguenze del REACH sarà preso come esempio l'industria dei detersivi ed in particolare la produzione di un tensioattivo.